

Il testo della Circolare AAMS del 9 febbraio



Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Normativa sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.

1. PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE

Com'è noto, le norme introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), hanno definito un diverso contesto operativo per un importante settore degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento: quello degli apparecchi senza vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Al fine di tracciare una ricognizione esaustiva della novella legislativa, si descrivono, di seguito, le principali innovazioni introdotte dal legislatore con riferimento al settore in argomento.

Il combinato disposto dei commi 495 e 496 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 sancisce, da un lato la definitiva abrogazione della tipologia degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. b), del T.U.L.P.S. (c.d. videopoker), dall'altro, opera una interpretazione autentica del secondo periodo contenuto nel comma 7 dell'art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).

Con tale interpretazione, il legislatore ha inteso escludere – in modo definitivo – qualsiasi possibilità di produzione, importazione e gestione degli apparecchi di cui al predetto comma 7 lett. b), indipendentemente dal fatto che gli stessi non consentano la ripetizione ovvero il prolungamento della partita.

Un'altra modifica legislativa degna di nota è quella introdotta dal combinato disposto dei commi 500 e 501 dell'articolo unico della legge finanziaria 2005. Al riguardo, il legislatore ha introdotto, anche per gli apparecchi tipizzati dall'art. 110, comma 7 lettere a) e c), del

T.U.L.P.S. la verifica tecnica dell'esemplare di modello, così come previsto per gli apparecchi con vincite in denaro di cui al sesto comma del medesimo articolo del predetto Testo Unico.

A tale proposito, è bene chiarire, in via preliminare, che l'omologazione del modello prototipale, nonché il rilascio dei nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, conseguente all'esito positivo della predetta verifica di conformità, è subordinata alla definizione di regole tecniche adottate con provvedimento di AAMS – d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno – così come disposto dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Analogamente a quanto a suo tempo realizzato per il decreto 4 dicembre 2003, sulle "regole tecniche di produzione e verifica tecnica" degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., anche il decreto interdirettoriale per gli apparecchi appartenenti alla tipologia in commento è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

2. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE TRANSITORIE

Il tempo necessario alla definizione del provvedimento sottoposto alla procedura d'informazione sopra richiamata comporterebbe, di fatto, un blocco alla commercializzazione degli apparecchi in argomento che, come conseguenza pressoché probabile, determinerebbe un incremento dell'offerta di gioco sul mercato illegale, in un settore – quello degli apparecchi senza vincita in denaro – il cui bacino di utenza è costituito, in prevalenza, da soggetti minorenni.

Tanto premesso, sia al fine di superare l'impasse relativa alla situazione sopra rappresentata, sia per dare concretamente seguito a quanto richiesto dalle associazioni di categoria maggiormente

rappresentate nell'ambito del settore di appartenenza, AAMS istituisce, in via amministrativa, un regime transitorio degli apparecchi in commento, allo scopo di rendere possibile la distribuzione e l'installazione di nuovi apparecchi in funzione delle prescrizioni normative di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché delle indicazioni già fornite con la Circolare n. 2/COA/DG/2004 del 6 maggio 2004.

Le richieste avanzate dal soggetto interessato – secondo le regole amministrative più sotto delineate – possono concludersi con la consegna, per ciascun apparecchio, di un nulla osta provvisorio di distribuzione, ovvero di messa in esercizio, **la cui efficacia è limitata al periodo che intercorre tra la data di consegna del nulla osta medesimo e quella di definizione della procedura d'informazione comunitaria prevista dalla direttiva n. 98/48/CE**, solo a seguito della quale sarà adottato il decreto interdirettoriale sulle regole tecniche per gli apparecchi in argomento. Per contro, laddove il predetto nulla osta non possa essere rilasciato per evidenti violazioni delle prescrizioni normative, il soggetto proponente potrà acquisire da AAMS indicazioni utili sui principali motivi di non conformità al dettato normativo e, ove lo ritenga opportuno, riformulare una nuova istanza. È evidente, in ogni caso, che gli apparecchi le cui istanze di nulla osta siano state presentate a decorrere dal 10 gennaio c.a., potranno essere distribuiti ed installati sul territorio nazionale soltanto in presenza del nulla osta provvisorio relativo al regime transitorio considerato.

Gli apparecchi oggi circolanti nell'ambito del territorio nazionale, inoltre, già in possesso dei relativi nulla osta rilasciati precedentemente al 10 gennaio c.a., possono esercitare l'attività di gioco – purché in regola con le disposizioni amministrative adottate da AAMS – fino alla adozione del citato decreto sulle rego-

le tecniche. Successivamente, tutti gli apparecchi che vorranno legittimamente continuare ad espletare le funzioni di gioco, dovranno conformarsi alle nuove regole secondo disposizioni che formeranno oggetto di specifica trattazione.

3. PROCEDURE OPERATIVE (relative al regime transitorio)

Ferme restando le disposizioni emanate con la nota n. 2004/44882/COA/ADI del 5 agosto 2004, in ordine alle operazioni concernenti la richiesta di nulla osta di distribuzione e messa in esercizio, la modulistica – presente sul sito internet di AAMS nonché allegata alla presente circolare – è stata opportunamente adattata in relazione al particolare regime transitorio qui rappresentato.

In buona sostanza, il produttore/importatore che intende procedere, nel prosieguo dell'anno in corso, alla distribuzione di apparecchi appartenenti alla tipologia richiamata dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., inoltra al competente Ispettorato Compartimentale di AAMS la richiesta del nulla osta provvisorio di distribuzione mediante il Modulo PR7/1, unitamente alla relativa scheda esplicativa. AAMS, come già definito nell'ambito delle procedure di cui alla nota n. 2004/44882/COA/ADI del 5 agosto 2004, esamina tale materiale documentale, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di visionare presso la propria sede il modello di apparecchio oggetto della richiesta.

Ove la rispondenza dell'apparecchio alle previsioni normative sia confermata, AAMS rilascia un nulla osta provvisorio di distribuzione la cui efficacia è limitata al periodo necessario alla definizione della citata procedura comunitaria. Se la rispondenza dell'apparecchio alle previsioni normative non può, invece, essere confermata, AAMS fornirà al soggetto proponente indicazioni sulle principali non conformità dell'apparecchio in relazione al rispetto del dettato normativo.

Il gestore che intende procedere, nel prosieguo dell'anno in corso, alla installazione di apparecchi appartenenti alla tipologia richiamata dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., inoltra al competente Ispettorato Compartimentale di AAMS la richiesta del nulla osta provvisorio per la messa in esercizio mediante il Modulo PR7/2.

Nel caso di specie, i predetti nulla osta provvisori sono rilasciati secondo le procedure definite con la citata nota del 5 agosto 2004. Al riguardo, gli Uffici procedono all'emissione di detti nulla osta solo se i modelli degli apparecchi per i quali è presentata la relativa istanza sono compresi tra quelli riconosciuti leciti dall'Amministrazione.

Analogo criterio discriminante è preso a riferimento dagli Uffici per l'emissione dei nulla osta provvisori di esercizio conseguenti alle procedure sottese ai Modu-

li: PR7/4 e PR7/6, concernenti i cambi di titolarità dei nulla osta a seguito di cessione/acquisto ovvero di intervenute modifiche societarie.

4. REVISIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

(Indicazioni sul regime fiscale relativo all'imposta sugli intrattenimenti ISI)

Fermi restando i principi richiamati dal legislatore con l'art. 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, peraltro ribaditi da AAMS nella nota n. 4668 del 11 febbraio 2004 in tema di prima installazione degli apparecchi ai fini della quantificazione del periodo d'imposta, è **abolita la dichiarazione di installazione di cui all'Allegato 3 alla circolare n. 2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003.**

A tal fine, la data di rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, ancorché provvisorio, è presa a riferimento per la liquidazione del periodo d'imposta senza la necessità di presentare, da parte del titolare del suddetto nulla osta, la citata dichiarazione d'installazione. In altri termini, il gestore installa l'apparecchio dopo aver conseguito il relativo titolo autorizzatorio e provvede al pagamento delle imposte dovute secondo quanto stabilito dal predetto art. 14-bis del DPR n. 640 del 1972.

In relazione a ciò, si rammenta che i soggetti passivi d'imposta provvedono ad assolvere l'ISI e l'IVA forfetaria eventualmente connessa) sulla base dell'imponibile normativamente previsto, sostanzialmente in due modi:

- a) per l'intero anno, su tutti gli apparecchi non disinstallati entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero installati antecedentemente al 10 marzo dell'anno successivo;
- b) per la parte di anno residua, su tutti gli apparecchi installati a decorrere dal 10 marzo. A tal fine, il computo dell'imposta è sempre calcolato in dodicesimi dal mese di prima installazione fino alla fine dell'anno.

Per quanto fin qui esposto, è bene richiamare l'attenzione sul fatto che, **per il 2005, le imposte dovute sono determinate in relazione alla data**

di rilascio del "nulla osta per la messa in esercizio".

A tale proposito, dai dati in possesso di AAMS emerge che a fronte di parecchie migliaia di nulla osta per la messa in esercizio rilasciati ai gestori degli apparecchi in argomento, solo una parte degli stessi risulta installata. Per quanto sopra evidenziato, in relazione alla determinazione della base imponibile per l'anno in corso, gli apparecchi assoggettati ad imposta sono tutti quelli per i quali è stato rilasciato il predetto nulla osta. Pertanto, al fine di permettere la definitiva restituzione di tutti quei nulla osta connessi ad apparecchi mai installati e per i quali il soggetto d'imposta non voglia assolvere i conseguenti obblighi tributari, è permessa la restituzione dei predetti nulla osta per la messa in esercizio, mediante consegna degli stessi – in originale – agli Uffici territoriali di AAMS che li hanno rilasciati, **entro e non oltre il 15 marzo p. v.**

Gli Ispettorati procederanno, di conseguenza, all'annullamento dei nulla osta riconsegnati mediante un'applicazione informatica a ciò dedicata, nella consapevolezza che per gli stessi apparecchi non potrà essere rilasciato – nel prosieguo – alcun nulla osta per la messa in esercizio se non attraverso le nuove procedure sopra richiamate.

Ove il soggetto passivo d'imposta non fosse interessato alla restituzione di tali nulla osta, il pagamento delle imposte dovute **al 16 marzo 2005**, dovrà essere effettuato per tutti gli apparecchi provvisti del citato nulla osta.

Corre, infine, l'obbligo di comunicare che, prima della fine dell'anno in corso, sarà resa disponibile per gli operatori del settore e per gli Uffici di AAMS, una nuova applicazione concernente l'introduzione di una "dichiarazione di sospensione temporanea del nulla osta per la messa-in-esercizio" conseguente alle disinstallazioni operate dai titolari degli apparecchi entro il **31 dicembre di ogni anno**; inoltre, sarà anche introdotto un "attestato di detenzione" che asseveri – da parte di AAMS – lo stato di disinstallazione – degli apparecchi con l'indicazione del luogo di ubicazione degli stessi durante tale periodo.

